



**CITTA' DI PESCARA**  
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 101

Pescara, 7 GIU. 2017

**IL SINDACO**

Visto

- la Delibera di G.R. n. 124 del 21/03/2017 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazioni risultante campionamenti anno 2016. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2017;

Dato atto che nella suddetta Delibera di G.R. n. 124 del 21/03/2017 viene stabilito che:

- per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" riportate nell'Allegato B1, è necessario adottare misure di gestione, tra le quali l'adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione temporaneo, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento, e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

Considerato che:

- per le acque di balneazione di nuova individuazione non ancora classificate del punto di prelievo denominato "Zona ant.te Via Galilei", derivante da acque classificate di qualità "scarsa" nella stagione balneare 2016, si applicano le medesime misure di gestione previste per le acque "scarse", di cui all'allegato B1;

Visti i risultati delle analisi trasmessi dall' ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Pescara, relativi ai prelievi effettuati in data 02.05.2017 e 15.05.2017, dai quali si evince che le risultanze analitiche relative al punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei " del Comune di Pescara hanno evidenziato la loro conformità ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010;

Vista la nota PEC del Comune di Pescara inviata con prot. 70121 del 19.05.2017, con la quale si è chiesta la riapertura alla balneazione del tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei ", a seguito delle misure di gestione messe in atto ai sensi del richiamato art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010 e art. 8, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.116/08 e degli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARTA Abruzzo;

Preso atto che con Determinazione DPC28/56 del 06.06.2017, la Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine ha stabilito:

- di autorizzare la rimozione del divieto temporaneo di balneazione controllate dal punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" del Comune di Pescara, e di dichiarare tali acque nuovamente aperte alla balneazione sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010 dei campionamenti dell'ARTA Regionale e delle misure messe in atto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.116/08;
- di far obbligo all'Amministrazione Comunale, per le acque di balneazione riaperte, dell'osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;
- di far obbligo all'Amministrazione Comunale, come ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva, anche ai fini della riapertura alla balneazione dell'acqua di balneazione ed in presenza di possibili condizioni di criticità dovute agli apporti discontinui di differenti fonti di inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara) il cui completo risanamento richiede tempi e risorse finanziarie rilevanti, di disporre i seguenti adempimenti:
  - In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell'impianto di depurazione della Città di Pescara, dovute a piogge intense o ad avarie dell'impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e del relativo sversamento diretto nelle acque del Fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, è disposto tramite Ordinanza Sindacale, da parte dell'Autorità Competente un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato alla riapertura alla balneazione per 48 ore dalla conclusione dell'evento, che deve essere opportunamente segnalato con tempestività, come previsto dai commi b, c, e d, dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15 del D.Lgs. 116/2008.  
Le Ordinanze Sindacali di divieto temporaneo alla balneazione e di riapertura predisposte in relazione ad ogni singolo episodio verificatosi, devono contenere le indicazioni specifiche dell'inizio e della fine dell'evento, corredate dal verbale attestante l'esecuzione dei relativi adempimenti.  
Qualora l'evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata, vanno attivate anche le procedure previste dall'art. 10 del D.Lgs 116/2008.
  - La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell'Ente gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino-costiere o in tratti del Fiume Pescara entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della disinfezione dei reflui effluenti.

Visto

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;



- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### O R D I N A

- la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque di nuova individuazione non ancora classificate, derivante da acque classificate di qualità "scarsa" nella stagione balneare 2016", della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028011 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,473133 Long. 14,214572) con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42. 4736130) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413) con contestuale riapertura della zona alla balneazione;
- la rimozione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) collocati nel tratto di costa relativo al punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo " Zona ant.te Via Galilei ";

#### I N F O R M A

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

#### D I S P O N E

- di trasmettere la presente Ordinanza ai gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara il cui tratto di costa è interessato dal presente provvedimento, per darne immediata informazione ai bagnanti;

- di incaricare il Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara ed il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- di incaricare il Settore Manutenzioni di provvedere immediatamente alla rimozione, nelle zone interessate, della segnaletica relativa al divieto temporaneo di balneazione;
- di trasmettere la presente ordinanza:
  - Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
  - Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
  - Al Dirigente del Settore Manutenzioni;
  - Al Dirigente del Settore Attività Edilizie Produttive - Servizio SUAP;
  - Al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio - Servizio Demanio Marittimo;
  - Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di Pescara;
  - Alla Capitaneria di Porto di Pescara;
  - All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
  - Al Ministero della Salute;
  - Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

Il Sindaco  
Avv. ~~Marco~~ ALESSANDRINI

Il Vice Sindaco  
~~Avv. Antonio Blasioli~~  
